



Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese italiane

– ANNUNCIO PER LA RICERCA DI INVESTITORI GARANTITI –

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge del 24 gennaio 2015, n.3, convertito, con la Legge del 24 marzo 2015 n. 33, (di seguito il "**Decreto Legge**"), il **Governo Italiano**, "**al fine dell'istituzione di una società per azioni** (di seguito la "**Società**") **per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali**".

Al fine di dotare la Società di adeguate risorse, facendo ricorso a investitori istituzionali e professionali con profili e politiche di investimento diverse, il Decreto Legge prevede che alcune categorie di investitori (di seguito "**Investitori Garantiti**") potranno avvalersi della garanzia dello Stato sulla loro partecipazione al capitale della Società (di seguito la "**Garanzia**"), purché riconoscano "**un corrispettivo per la garanzia orientato al mercato, in conformità alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti**" (di seguito "**Corrispettivo per la Garanzia**").

Sul sito www.governo.it sono disponibili il testo completo del Decreto Legge, un documento descrittivo in italiano ed inglese di sintesi dell'iniziativa relativa alla Società ed il testo completo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2015 (GU n.119 del 25 maggio 2015) (di seguito "**DPCM**").

➤ **Obiettivi della Società**

La Società - che dovrà operare secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati in normali condizioni di mercato - investe in aziende italiane con adeguate prospettive industriali e di mercato ma con temporanei squilibri patrimoniali o finanziari con l'obiettivo di creare valore per i propri azionisti.

➤ **Categorie di Investitori**

Gli investitori della Società saranno di due tipi: fino al 70% del capitale sarà costituito da Investitori Garantiti, ovvero investitori il cui investimento sarà assistito per l'80% da una garanzia di Stato onerosa, rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, secondo i principi ed i meccanismi definiti dal DPCM. Per ogni Investitore Garantito l'ammontare minimo dell'impegno di investimento è pari ad euro 100 milioni con un obiettivo di raccolta minimo complessivo pari ad euro 580 milioni.

Almeno il 30% del capitale della Società sarà costituito da investitori non garantiti i quali avranno un ruolo determinante nelle deliberazioni concernenti gli investimenti e i finanziamenti da effettuare e nella nomina di soggetti cui saranno attribuiti poteri gestionali di livello apicale.

➤ **Oggetto della Garanzia**



La Garanzia ha ad oggetto la partecipazione azionaria nel capitale della Società e copre l'80 per cento della differenza tra il capitale versato a qualsiasi titolo nella Società più il costo dell'investimento sostenuto e quanto ricevuto dall'investitore in ciascun anno e a qualsiasi titolo, anche in sede di liquidazione dalla Società. L'oggetto della Garanzia è disciplinato nell'art. 1 del DPCM.

La Garanzia può essere escussa – secondo le modalità e tempi indicati all'art. 9 del DPCM - esclusivamente nel caso di liquidazione, anche concorsuale, della Società.

➤ **Ammontare e durata della Garanzia**

La garanzia è concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sull'apposita contabilità speciale come previsto dal Decreto Legge pari, nell'anno 2015, a euro 300 milioni. Tenuto conto dei coefficienti prudenziali di accantonamento indicati all'art. 8, comma 4 del DPCM, che prevedono, a fronte di ciascuna garanzia concessa, un accantonamento del 25% della quota garantita del prezzo di sottoscrizione della partecipazione e, tenuto conto del fatto che la garanzia è concessa sull'80% dell'investimento, l'ammontare massimo di capitale sottoscrivibile da Investitori Garantiti ammonta ad euro 1.500 milioni (di cui euro 1.200 milioni di capitale massimo garantito pro-quota).

La Garanzia ha durata correlata alla partecipazione azionaria.

➤ **Corrispettivo per la Garanzia**

La Garanzia sarà concessa a titolo oneroso sulla base del seguente corrispettivo, da pagarsi ogni anno sull'80% del capitale versato:

- **Quota Fissa:** pari al tasso di rendimento medio dei titoli di Stato italiani nei 20 giorni lavorativi precedenti la data di pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale (il "**Rendimento BTP**") maggiorato o diminuito di un margine (il "**Margine**") come risultante a seguito di una procedura competitiva indetta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 10 del DPCM;
- **Quota Variabile:** calcolata nella misura del 60% dei dividendi e altre somme distribuite dalla Società (esclusi i rimborsi del capitale versato) eccedenti un importo pari al prodotto tra: i) 80% del capitale versato *pro rata temporis* ed il ii) Rendimento BTP, rettificato per il Margine, fermo restando che, laddove tale importo fosse superiore ai dividendi e altre somme riscosse nell'anno di riferimento, la differenza andrà a decurtare le quote variabili relative agli anni successivi.

Inoltre, esclusivamente in sede di liquidazione della Società, sarà dovuta una quota variabile nella misura del 60% della eventuale differenza positiva tra il valore di liquidazione della quota della partecipazione garantita e l'80% del capitale versato.

➤ **Beneficiari della Garanzia**

La Garanzia sarà concessa ad investitori soggetti a forme di vigilanza da parte di Autorità di settore ed autorizzati a operare in Italia, di cui al numero I.(1) dell'allegato 3 del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché agli altri soggetti indicati dalla legge, a condizione che gli stessi investitori siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:



- a) patrimonio netto pari ad almeno euro 100 milioni, come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, ovvero, nel caso di organismi di investimento collettivo e fondi pensione, attività gestite superiori a euro 500 milioni;
- b) non si trovino in difficoltà finanziarie ai sensi della Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

SI COMUNICA CHE:

- I soggetti interessati a partecipare al capitale della Società in qualità di Investitori Garantiti potranno presentare le loro manifestazioni di interesse (in Italiano o in Inglese) al seguente indirizzo mail: investitori@governo.it
- Contenuti minimi della manifestazione di interesse: a) Indicazione e descrizione del soggetto interessato a sottoscrivere una partecipazione in qualità di Investitore Garantito; b) Indicazione del possesso delle condizioni minime necessarie per ottenere la Garanzia (come da indicazioni contenute nel paragrafo precedente); c) indicazione non vincolante dell'importo della partecipazione per la quale si intende manifestare interesse ad ottenere la Garanzia; d) contatto di eventuali referenti.
- Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 18.00 (CET) di martedì 16 giugno 2015.
- In seguito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicherà termini e condizioni della procedura competitiva per l'assegnazione della Garanzia
- Per eventuali chiarimenti: investitori@governo.it

La pubblicazione del presente annuncio e la ricezione di eventuali richieste e /o offerte non comportano alcun obbligo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ("PCM") di ammissione alla procedura e/o di avvio di trattative e/o alcun impegno nei confronti dei soggetti interessati a partecipare al capitale della Società. La PCM si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dalle trattative, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse, di sospendere, interrompere o modificare la procedura, senza che per ciò gli interessati all'acquisto possano avanzare alcuna pretesa.

Il presente avviso e l'intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni controversia ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma. Il testo in italiano del presente avviso e dei documenti contenuti sul sito www.governo.it prevale su qualunque altro testo ovunque pubblicato in lingua straniera.